

COMUNE DI TREVIGLIO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
in materia di

SPETTACOLO VIAGGIANTE,
PARCHI DI DIVERTIMENTO
E CIRCHI EQUESTRI

Approvato con delibera di C.C. N. 61 del 23/06/2009 esecutiva dal 18/07/2009

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Spettacoli viaggianti e attività circensi - definizioni
- Art. 3 Requisiti tecnici delle attività di spettacolo viaggiante, dichiarazioni di corretto montaggio e verifiche periodiche
- Art. 4 Aree da assegnare
- Art. 5 Istanza di partecipazione – concessione suolo pubblico e autorizzazione di esercizio
- Art. 6 Revoca

TITOLO II CIRCHI – MOSTRE FAUNISTICHE - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 7 Circhi equestri, mostre faunistiche, esibizioni di auto e moto acrobatiche
- Art. 8 Domanda di concessione
- Art. 9 Piccoli complessi circensi ed attività singole dello spettacolo viaggiante
- Art. 10 Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche date in concessione all'organizzatore di feste o manifestazioni popolari e simili
- Art. 11 Collocazione degli ingombri
- Art. 12 Pulizia, sgombero e restituzione dell'area
- Art. 13 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

TITOLO III LUNA PARK “MADONNA DELLE LACRIME”

- Art. 14 Luna Park “Madonna delle Lacrime”
- Art. 15 Istanza di partecipazione
- Art. 16 Organico del parco
- Art. 17 Attrazioni costituenti novità
- Art. 18 Comitato degli esercenti del Luna Park
- Art. 19 Graduatoria di anzianità
- Art. 20 Concessione delle aree e allestimento del Luna Park
- Art. 21 Sostituzione dell'attrazione
- Art. 22 Rinunce ed aspettative
- Art. 23 Subingresso
- Art. 24 Durata e orario
- Art. 25 Attività complementari
- Art. 26 Condizioni di sicurezza e agibilità del Parco
- Art. 27 Modalità di svolgimento dell'attività e pulizia dell'area
- Art. 28 Carovane di abitazione e cariaggi

TITOLO IV TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 29 Disposizioni per l'impiego di animali

TITOLO V OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

- Art. 30 Deposito cauzionale
- Art. 31 Tariffa per l'occupazione di aree pubbliche – smaltimento rifiuti – pubblicità - contributo servizi

TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Rinvio e abrogazione di norme precedenti
- Art. 34 Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, PARCHI DI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.9 della L. 18/3/1968, n.337 e successive modifiche e/o integrazioni e relative norme di attuazione, le modalità di concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività.

Art. 2 - Spettacoli viaggianti e attività circensi - definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del D.M. 18/5/2007, valgono le seguenti definizioni:

- a) *Attività di spettacolo viaggiante*: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art.4 della L. n.337/1968;
- b) *Attrazione*: singola attività dello spettacolo viaggiante, compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini ecc.);
- c) *Attività esistente*: attività di spettacolo viaggiante, compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12/12/2007;
- d) *Parco divertimento*: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- e) *Gestore*: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il Direttore Tecnico o Responsabile della Sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- f) *Conduttore*: persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- g) *Manuale d'uso di manutenzione*: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h) *Libretto dell'attività*: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica ed amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo, ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi;
- i) *Professionista/tecnico abilitato*: soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti od al Collegio Professionale dei Geometri o dei periti Industriali.

2. Si intendono "Giochi" gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS e, ai fini di questo regolamento, essi si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) giochi a gettone azionati a mano;

- b) giochi a gettone azionati a ruspe;
- c) giochi su piano mobile (giochi elettronici ecc.).

L'esercente è tenuto ad utilizzare la tipologia di gioco per la quale è titolare di concessione.

3. Per quanto concerne le *piccolissime attrazioni* definite dalla L. 337/1968 "Pugnometro" "Apparecchi forza muscolare" "Oroscopo" "Pesca" ecc., le stesse vengono considerate quale "accessorie" alla attrazione principale per la quale il titolare è concessionario a posto fisso e possono essere autorizzate in aggiunta purchè siano munite di licenza comunale ed abbiano una superficie di ingombro non superiore a mq.3. Ad ogni esercente è data la facoltà di installarne soltanto una nell'area adiacente la propria attrazione, sempre che non crei pericolo per la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla libera circolazione né tantomeno alle attrazioni limitrofe. Detta installazione non comporta oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza.

4. Si definiscono *attività circensi* quelle previste dalla Legge n.337/1968, dalla circolare ministeriale n.4 del 4/6/1986, nonché successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Requisiti tecnici delle attività di spettacolo viaggiante, dichiarazioni di corretto montaggio e verifiche periodiche

1. Ai fini della sicurezza, ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

2. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività o è presente la sede legale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

3. Le modalità attinenti alla registrazione e ottenimento del codice identificativo, per le nuove attività e per quelle esistenti in quanto poste in esercizio sul territorio nazionale prima del 12/12/2007, nonché quelle relative alle dichiarazioni di corretto montaggio e alle verifiche periodiche sono disciplinate dal D.M. 18/5/2007.

Art. 4 - Aree da assegnare

1. Le aree comunali disponibili per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate in un apposito elenco approvato dalla Giunta Comunale. L'elenco deve essere aggiornato con periodicità annuale dall'Ufficio competente in materia di occupazione suolo pubblico, salvo variazioni sostanziali che dovranno essere sottoposte alla approvazione della Giunta.

2. L'inclusione nell'elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse per altri scopi.

3. L'area di Viale Merisio, ex foro boario, è comunque riservata a manifestazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza quali circhi equestri e Luna Park "Madonna delle Lacrime".

4. Nel periodo di svolgimento del Luna Park è fatto divieto di installare attrazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza, quali circhi equestri, luna park ecc., sia su spazi pubblici che privati sul territorio comunale.

5. I giochi cosiddetti "gonfiabili" possono essere installati anche in aree non incluse nell'elenco di cui sopra, qualora siano inseriti in contesto di feste popolari o manifestazioni particolari, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza e delle procedure indicate nel presente regolamento.

Art. 5 - Istanza di partecipazione – concessione suolo pubblico e autorizzazione di esercizio

1. Chiunque intende svolgere l'attività circense o altra attività di spettacolo viaggiante in aree di proprietà comunale deve munirsi della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e

dell'autorizzazione prevista dall'art.69 del R.D. n.773/1931 (TULPS), valevole per i soli giorni e luoghi indicati

2. La domanda per la concessione di suolo pubblico vale anche come richiesta di autorizzazione di esercizio, per il rilascio della quale il richiedente deve inviare al competente ufficio comunale la documentazione prevista dalla vigente normativa. In caso di installazione in aree private, invece, deve essere richiesta espressamente l'autorizzazione di esercizio ai sensi dell'art.69 del R.D. n.773/1931 (TULPS), allegando atto di disponibilità del proprietario dell'area e fatto salvo quanto stabilito al successivo art.9. Per le domande di partecipazione riferite al Luna Park "Madonna delle Lacrime" si rinvia al successivo art.15.

3. Nella domanda deve essere indicato quanto segue:

- a) generalità complete del titolare dell'attività (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazione e numero di codice fiscale);
- b) estremi della licenza di cui all'art.69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;
- c) tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale ed indicazione degli estremi di registrazione e del numero identificativo;
- d) dimensioni esatte dell'ingombro, comprese pedane, casse, tettoria, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione.

4. Sono inoltre richiesti in visione i documenti sotto indicati, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purchè risultino ancora in corso di validità:

- a) copia della licenza di cui all'art.69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale che non sia stata rilasciata dal Comune di Treviglio;
- b) copia del certificato annuale in corso di validità relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- c) copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche contestuale alla domanda, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi.

5. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata dal Servizio competente, previo versamento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 30.

6. Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:

- a) l'insolvenza relativa ai tributi comunali (TOSAP – TARSUG) riguardante gli anni precedenti è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area (Regolamento TOSAP – art. 6 comma 9 Delibera C.C. n. 23 del 26 marzo 2007), nonché il mancato pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti di cui al successivo articolo 31 e delle spese relative alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, da attivarsi nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme;
- b) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle prescrizioni indicate nella concessione e/o nell'autorizzazione di esercizio;
- c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
- d) l'aver provocato documentati problemi di ordine pubblico;
- e) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere.

7. L'autorizzazione di esercizio è rilasciata previo accertamento, nei modi stabiliti dalla legge, delle condizioni di sicurezza delle attrazioni e dei relativi impianti. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il parere in ordine all'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi previsti, è subordinato alla presentazione della

dichiarazione di corretto montaggio accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato, dal quale in particolare risulti attestato che presso la struttura/attrazione è stato installato un sistema di messa a terra adeguato alla tipologia e alla potenza dell'impianto elettrico di pertinenza con annessa misurazione e che, a valle del punto di consegna della società erogatrice, è stato installato un dispositivo di protezione a norma delle leggi vigenti.

8. Lo svolgimento dell'attività è subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o dai Vigili del Fuoco, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché delle altre prescrizioni che l'Autorità comunale riterrà di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

9. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento ed il funzionamento della propria attrazione.

10. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e funzionamento per danni a persone, animali o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

11. L'Amministrazione negherà la concessione dell'area per tre anni nel caso in cui il richiedente risulti essere stato inadempiente a seguito di precedenti autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico nel territorio comunale.

Art. 6 - Revoca

1. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla A.S.L., nonché per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse.

2. In caso di revoca della concessione, l'occupante avrà 24 ore di tempo dal momento della notifica per lo sgombero dell'area, dopodiché l'Amministrazione procederà alla rimozione coatta, con addebito dei costi all'occupante. Norme specifiche riguardanti il Luna Park "Madonna delle Lacrime" sono contenute nel Titolo III del presente regolamento.

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale dei tributi locali (TOSAP – TARSUG) senza l'applicazione di interessi e con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

TITOLO II

CIRCHI – MOSTRE FAUNISTICHE - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 7 - Circhi equestri, mostre faunistiche, esibizioni di auto e moto acrobatiche

1. L'area di Viale Merisio ex foro boario non può essere utilizzata nei periodi concomitanti con il Luna Park "Madonna delle Lacrime", le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale di cui alla L.R. 10/12/2002 n.30 e nei mesi estivi.

2. L'area di cui sopra può essere utilizzata per un periodo massimo di sette giorni, salvo motivazioni particolari che potranno consentire eventuali deroghe.

3. In caso di domande concorrenti, nell'assegnare la concessione viene data priorità all'attrazione appartenente a categoria superiore (maggiore misura dell'asse del tendone e maggiore capienza). A parità di categoria la concessione viene rilasciata all'attrazione che per prima versa la cauzione.

4. In ogni caso è previsto un intervallo di tempo pari a mesi due tra un'occupazione e l'altra e per quanto possibile si applica il principio della rotazione.

5. L'Amministrazione Comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire un ordinato svolgimento dell'attività.

6. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Domanda di concessione

1. Le domande per l'installazione di circhi equestri o mostre faunistiche o per esibizioni di auto e moto acrobatiche, in carta legale, devono essere inoltrate al Comune almeno quaranta giorni prima della data prevista per la manifestazione.

2. La domanda, redatta su carta legale, oltre a quanto indicato al precedente art. 5, dovrà contenere:

- a) indicazione dell'area richiesta;
- b) dimensioni e tipologia del tendone, nonché indicazione del tipo e numero delle strutture al seguito (zoo, attrezzature di supporto e relativi servizi ecc.) che si intendono installare e il numero dei carri e delle abitazioni che andranno parcheggiate presso la stessa area richiesta oppure in spazi diversi, indicati dall'Amministrazione;
- c) capienza massima, posti a sedere e gradinate;
- d) periodo per cui si richiede l'autorizzazione (data di inizio e fine attività) ed il periodo occorrente per l'allestimento e lo smontaggio;
- e) indicazione dell'eventuale presenza di animali precisandone la specie ed il numero;
- f) documentazione tecnica per la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, come indicato nella regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo emanata dal Ministero degli Interni e successive integrazioni e modificazioni, le circolari attuative e nelle circolari della Prefettura di Bergamo;
- g) Ogni altra indicazione e documentazione che il Comune intenda acquisire e/o il richiedente intenda utile fornire.

3. Le domande incomplete saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la domanda si intenderà respinta e si procederà all'archiviazione della stessa.

Art. 9 - Piccoli complessi circensi ed attività singole dello spettacolo viaggiante

1. Le aree comprese nell'elenco di cui all'art.4 del presente regolamento, verranno assegnate a seguito di richiesta da presentarsi almeno trenta giorni prima della data prevista sia per l'installazione fino ad un massimo di 3 singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per i piccoli complessi circensi la cui maggiore misura dell'asse del tendone non sia superiore a m.28, con una capienza massima di 200 persone.

2. Le domande, corredate della documentazione di cui al precedente art.5, verranno esaminate secondo l'ordine di arrivo e potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta e purchè non rechino disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.

3. L'area di cui sopra, destinata ai piccoli complessi circensi può essere utilizzata per un periodo massimo di sette giorni, mentre quella destinata alle attrazioni dello spettacolo viaggiante non potrà superare i 180 giorni, non rinnovabili nell'arco dello stesso anno, salvo motivazioni particolari che potranno consentire eventuali deroghe. Lo stesso esercente non potrà ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto prima che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

4. Non è consentita l'occupazione di aree di proprietà privata o di altri enti pubblici senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, rilasciato dal Comando di Polizia Locale previo controllo delle condizioni di traffico, di igiene e di quiete pubblica e alle seguenti condizioni:

- il luogo dell'installazione delle attrezzature deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti;

- le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi;
- in ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a m.20;
- l'area deve essere fornita di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.

I limiti temporali di utilizzo di cui al comma precedente sono validi anche per i piccoli complessi circensi e le attrazioni dello spettacolo viaggiante posti su aree private.

5. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area comunale da adibire in modo permanente ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere alla aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche date in concessione all'organizzatore di feste o manifestazioni popolari e simili

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante che intenda installare la propria attrazione su aree pubbliche date in concessione per lo svolgimento di feste o manifestazioni popolari e simili deve presentare apposita domanda in bollo almeno 20 giorni prima della manifestazione allegando l'assenso scritto del titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico relativa alla manifestazione principale.

2. Nella domanda l'esercente deve presentare la documentazione tecnica ed amministrativa elencata al precedente art.8 oltre a quanto indicato al precedente art.5 ai fini del rilascio della licenza di cui all'art.69 del TULPS.

Art. 11 – Collocazione degli ingombri

1. L'occupazione dell'area assegnata si riferisce unicamente al tendone, ai carichi utili allo spettacolo, nonché alle scuderie per il ricovero degli animali o, nel caso di attrazioni, alla disposizione dell'attrazione stessa e alle strutture annesse (cassa, transenne ecc.).

2. I carichi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione, ogni tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo potranno trovare collocazione, ove possibile, su specifica richiesta degli interessati, in area indicata dall'Amministrazione Comunale di preferenza attigua ai luoghi dello spettacolo.

Art. 12 – Pulizia, sgombero e restituzione dell'area

1. E' fatto obbligo ai titolari di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici liquidi e solidi, nei modi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.32 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Le spese per lo smaltimento dei rifiuti organici sono interamente a carico del titolare del circo o delle attrazioni.

3. Allo scadere del termine indicato, il titolare dell'autorizzazione dispone di 48 ore di tempo per lo sgombero dell'area.

4 E' fatto obbligo al titolare di restituire l'area in condizioni di ordine, pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.

5. Ogni modifica che il titolare intenda introdurre nell'area deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale; a conclusione degli spettacoli i titolari hanno in ogni caso l'obbligo, non appena rimosse le attrezzature, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.

Art. 13 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro del provvedimento autorizzatorio prima dell'inizio dell'occupazione.

2. L'area oggetto dell'autorizzazione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente due giorni prima e due giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per un'intera settimana degli oneri dovuti.
3. Il provvedimento autorizzatorio e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli ufficiali/agenti di Pubblica Sicurezza e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta.
4. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva autorizzazione.
5. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente nella località e nello spazio assegnato, con divieto di installare in spazio privato, salvo assenso dell'Amministrazione Comunale.
6. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione/i indicata/e nell'autorizzazione temporanea di esercizio.
7. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altri.

TITOLO III LUNA PARK "MADONNA DELLE LACRIME"

Art. - 14 Luna Park "Madonna delle Lacrime"

1. Nel Comune di Treviglio il parco tradizionale denominato "Madonna delle Lacrime" (di seguito chiamato parco o luna park) è quello che si svolge a decorrere dal primo sabato del mese di febbraio per cinque domeniche successive presso l'area di Viale Merisio ex foro boario.
2. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può disporre la proroga della manifestazione per un periodo massimo di 7 giorni.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può modificare temporaneamente la data di svolgimento del parco, sia nel caso di sopravvenuti motivi di forza maggiore, sia su giustificata richiesta dell'organico del parco.
4. In caso di indisponibilità temporanea dell'area per motivi di pubblica necessità, verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale un'altra area idonea.
5. L'installazione delle attrazioni è subordinata al possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, nonché dell'autorizzazione di cui all'art.69 del TULPS.

Art. 15 - Istanza di partecipazione

1. Tutti coloro che intendono partecipare al parco dovranno inoltrare al Comune apposita domanda in carta legale che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 ottobre e farà fede la data del timbro postale; la stessa vale anche come domanda di rilascio di autorizzazione di cui all'art.69 del TULPS.
2. Le domande che saranno spedite dopo la data sopra riportata saranno archiviate.
3. Nella domanda occorre indicare:
 - a) generalità complete del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazione e numero di codice fiscale);
 - b) codice identificativo, estremi di registrazione, tipologia e denominazione dell'attrazione (come individuata nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968) che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno (pedane, cassa, oggetti sia frontali che laterali, eventuale spazio da transennare ecc.);
 - c) estremi della licenza annuale di esercizio di cui all'art.69 del TULPS se l'esercente non risiede nel Comune di Treviglio;
 - d) indicazione dei mezzi al seguito dell'attrazione (numero delle roulettes di abitazione e dei mezzi di trasporto con indicazione delle rispettive targhe e dimensioni dell'area che occupano);
 - e) indicazioni delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;
 - f) potenza assorbita in Kw dalle attrazioni.

4. Sono inoltre richiesti in visione i documenti sotto indicati, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purchè risultino ancora in corso di validità:

- a) copia della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
- b) copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità;
- c) copia della polizza assicurativa o fideiussione bancaria a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio.
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, anche contestuale alla domanda, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;
- e) fotografia dettagliata dell'attrazione se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione ovvero dichiarazione attestante che niente è cambiato rispetto a quanto comunicato l'anno precedente;

Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile nel suo interesse, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.

5. Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la domanda si intenderà respinta e si procederà alla archiviazione della stessa.

6. La mancata presentazione di richiesta di partecipazione per due volte nell'arco di cinque anni comporta l'azzeramento del punteggio.

7. La mancata indicazione del numero delle roulettes e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate.

8. L'Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva il diritto di chiedere ad ogni attrazionista che ha inoltrato la domanda di partecipazione, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.

9. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato agli interessati almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

10. La concessione dell'area per l'installazione del Luna Park è rilasciata dal Dirigente/Responsabile competente.

Art. 16 – Organico del parco

1. Per organico del parco si intende la composizione del parco stesso che viene determinato per tipologie di attrazioni sulla base dell'elenco istituito ai sensi dell'art.4 della L. n.337/1968.

2. Il suddetto organico è approvato dalla Giunta Comunale, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, in modo da assicurare sia il giusto equilibrio tra le attrazioni che la massima varietà e funzionalità del parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.

3. L'organico ha validità di cinque anni ed è costituito dai frequentatori fissi del Luna Park, i quali hanno diritto al rilascio annuale della concessione di suolo pubblico per la durata della manifestazione.

4. Prima della scadenza di cui al precedente comma, l'organico può essere soggetto a revisione relativamente al numero e al tipo delle attrazioni, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e dotazione delle attrazioni e comunque nei seguenti casi:

- a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
- b) quando intervengano modifiche nella superficie globale dell'area;
- c) quando si verificano squilibri nella composizione organica del parco in seguito a conversioni.

5. In sede di revisione si tiene conto dell'anzianità di frequenza di cui al successivo art.19.

6. Non possono essere accordate concessioni oltre il numero previsto, per ciascun tipo di attrazioni, dall'organico.

7. Nell'organico possono essere previste ed incluse le attività accessorie di cui all'art.2, comma 3.

Art. 17 – Attrazioni costituenti novità

1. Nell'ambito dell'organico del parco può essere riservata una superficie, quando e ove lo spazio lo consenta, per installare una o più attrazioni di "novità" nel rispetto della composizione dell'organico e al di fuori delle graduatorie di anzianità di cui al successivo art.19.
2. Sono considerate "novità", in via prioritaria, quelle attrazioni che risultino di nuova costruzione e abbiano caratteristiche innovative rispetto a quelle facenti parte del parco, o in via subordinata, non abbiano mai partecipato alla manifestazione, o quanto meno ne siano assenti da almeno 3 anni. Le attrazioni di novità non devono avere alcuna caratteristica peculiare in comune con le attrazioni facenti parte dell'organico, né costituire mere innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.
3. Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco dietro scelta del Dirigente del Servizio competente, sentito il Comitato di cui al successivo art.18 se costituito, sulla base di preventive valutazioni tecniche sull'idoneità dell'area e dando la preferenza alle attrazioni che risultino maggiormente utili alla valorizzazione del parco.
4. Nel caso in cui le istanze relative alle novità siano in numero superiore a tre, si formerà una apposita graduatoria annuale. La decisione in merito alle attrazioni da inserire in tale graduatoria spetta al Dirigente del Servizio competente, sentito il Comitato di cui al successivo art. 18.
5. Nel caso l'attrazione di novità venga proposta da frequentatore fisso di cui al precedente articolo, la stessa non potrà eccedere la superficie assegnata con l'attrazione con la quale l'operatore è inserito nell'organico del parco.

Art. 18 – Comitato degli esercenti del Luna Park

1. Gli ammessi a partecipare al Luna Park possono delegare propri rappresentanti, fino ad un massimo di tre membri, che costituiscono il "comitato degli esercenti del Luna Park" (comitato).
2. I membri del comitato assumono il ruolo di responsabili della sicurezza del parco e a tale scopo hanno cura di provvedere alla presentazione della richiesta di agibilità corredata dagli allegati tecnici previsti dalla normativa vigente e di cui al successivo art. 26.
3. Il comitato rappresenta l'organico del Luna Park anche per le istanze in materia di inquinamento acustico ai fini della acquisizione dell'autorizzazione in deroga prevista dal regolamento comunale.
4. Il comitato ha inoltre funzioni di consultazione e di collaborazione per la diffusione dell'informazione e per l'ordinata gestione del parco e potrà formulare proposte all'Amministrazione Comunale riguardanti lo svolgimento del parco.
5. I membri del comitato sono direttamente responsabili, sia verso l'Amministrazione Comunale che verso l'organico che rappresentano, del buon andamento del parco e sono tenuti a segnalare agli uffici competenti tutte le violazioni commesse dai partecipanti di cui siano a conoscenza, ai fini della eventuale applicazione delle relative sanzioni.
6. Il comitato può organizzare iniziative specifiche inerenti il Luna Park, comprese le campagne promozionali e pubblicitarie.
7. Ciascun titolare di attrazione può, comunque, presentare all'Amministrazione Comunale richieste, istanze, ricorsi inerenti i problemi relativi al funzionamento del Luna Park.

Art. 19 – Graduatoria di anzianità

1. Gli operatori, che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni nel parco, vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità di frequenza, suddivisa per tipo di attrazione, distintamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, secondo la classificazione ministeriale.
2. L'inserimento nella graduatoria è effettuato ogni qualvolta sia presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.
3. La graduatoria delle presenze è redatta annualmente a cura del Dirigente/Responsabile del Servizio competente e pubblicata all'Albo Comunale entro il 15 dicembre. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste

di verifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna richiesta di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

4. La partecipazione al Luna Park con una attrazione di novità non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.

5. Ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza, si assegnano ad ogni esercente, con riferimento ad ogni singola attrazione ammessa, cinque punti per ogni edizione del Luna Park.

6. Per i requisiti di cui al precedente comma, il periodo massimo retroattivo valutabile è di 20 anni, anche non consecutivi, e verrà estrapolato dalla documentazione agli atti del Comune o da quelli relativi alle autorizzazioni in possesso dell'operatore.

7. La concessione per le piccolissime attrazioni accessorie di cui all'art.2, comma 3, non conferisce alcun punteggio di anzianità.

8. A parità di punteggio nella graduatoria finale, la priorità è riconosciuta, dapprima, all'operatore che ha maggiore anzianità di appartenenza alla categoria. In caso di ulteriore parità, verrà prescelto l'operatore che ha maggiore anzianità di iscrizione alla c.c.i.a..

9. Non si attribuisce anzianità di frequenza per l'edizione nei seguenti casi:

- a) installazione di attrazioni diverse da quelle stabilite;
- b) occupazione di spazi diversi o di superficie maggiore da quella concessa;
- c) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
- d) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
- e) abbandono dell'area prima del termine concesso, salvo specifica autorizzazione.

Art. 20 – Concessione delle aree e allestimento del Luna Park

1. Nel rispetto della graduatoria formulata, ad ogni esercente non potrà essere concessa l'autorizzazione per più di una attrazione ed un accessorio come definito all'art. 2, comma 3, fatti salvi i diritti acquisiti che si mantengono anche in caso di subingresso.

2. La predisposizione della pianta per la sistemazione delle attrazioni nel parco sarà curata dal Comando di Polizia Locale in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio.

3. L'allestimento sul posto delle attrazioni avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale comunale addetto. Le attrazioni che siano state sistemate al di fuori delle aree previste dalla planimetria di cui al comma 2 del presente articolo devono essere spostate e di nuovo allestite in conformità alla planimetria medesima.

4. Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio (comprensivo di pedane, pensili, cassa ed ogni altro accessorio) pari alle misure di ingombro dichiarate nell'istanza di concessione di cui al precedente art.15.

5 Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione comunale, pena la revoca della concessione e l'esclusione dal parco.

6. E' vietata ogni forma di sub-concessione. Il gestore ha la diretta responsabilità dell'attività e può avvalersi di un conduttore, appositamente delegato, per il funzionamento dell'attrazione quando questa è posta a disposizione del pubblico.

7. In caso di accertata sub-concessione si applica l'immediata revoca della concessione, nonché il tempestivo allontanamento dell'attrazione dal parco e in seguito, l'esclusione per tre anni dalla manifestazione. In tal caso la cauzione di cui all'art.30 sarà integralmente incamerata. L'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.

8. Al fine di completare l'area adibita a Luna Park, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente può rilasciare autorizzazioni, valide soltanto per la singola edizione, a titolari di attrazioni che hanno presentato la domanda in tempo utile. Nello specifico, compatibilmente con la dimensione degli spazi disponibili, l'assegnazione avviene in base all'ordine di priorità dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di una attrazione delle tipologia risultante vacante rispetto alla pianta organica;

- b) titolarità di una attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e che si rivolge allo stesso tipo di utenza;
 - c) titolarità di una attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e ma che non si rivolge allo stesso tipo di utenza;
 - d) anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del Luna Park.
9. L'area del Luna Park può essere concessa "a rotazione" soltanto nell'ipotesi in cui il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti.
10. Sono confermate le concessioni "a rotazione" eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21 – Sostituzione dell'attrazione

1. La sostituzione definitiva dell'attrazione è consentita ai richiedenti che abbiano maturato almeno due anni consecutivi ed effettivi di partecipazione alla manifestazione con l'attrazione per la quale si chiede la sostituzione.
2. L'esercente è tenuto a presentare apposita richiesta, documentando l'avvenuto inserimento della nuova attrazione sull'autorizzazione del Comune e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 18/5/2007 ed allegando idonea documentazione tecnica da cui risultino desumibili in modo chiaro le dimensioni esatte della stessa, sia al suolo che durante il suo funzionamento.
3. La domanda di sostituzione può essere presentata contestualmente alla domanda di concessione e comunque entro i termini di cui all'art. 15. Successivamente a tale termine non potrà essere consentito nessun tipo di cambiamento dell'attrazione se non in caso di sinistro debitamente documentato. In tale ipotesi l'attrazione che si installa deve essere uguale come dimensioni e comunque avere la medesima denominazione in elenco ministeriale dell'attrazione sostituita per sinistro.
4. La sostituzione è concessa a condizione che la nuova attrazione:
 - a) sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al parco degli altri frequentatori;
 - b) sia di tipo e soggetto tali da non risultare simile ad attrazioni già presenti sul Luna Park;
 - c) occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione mantenendone, comunque, la stessa sagoma, cioè lo stesso rapporto nelle dimensioni al suolo e nell'ingombro durante il funzionamento.
5. Le sostituzioni non possono superare il limite massimo annuo del 5% dell'organico stabilito.
6. Le sostituzioni devono essere rilasciate in via prioritaria in presenza di esuberi rispetto all'organico del parco e, in via subordinata, sulla base del requisito di anzianità di frequenza al parco.
7. Le sostituzioni di attrazioni sono autorizzate dal Dirigente del Servizio competente, sentito il parere del Comitato di cui all'art.18, qualora costituito.
8. I frequentatori fissi del Luna Park possono associarsi, nelle forme previste dalla legge, con altri soggetti, al fine di sostituire anche temporaneamente la propria attrazione con altra dello stesso tipo o anche di tipo diverso ma non presente in piazza, ivi incluse le novità dell'anno.
9. La superficie occupata dall'attrazione in sostituzione temporanea deve essere inferiore del 10% per le grandi, pari per le medie e superiori fino al limite del 10% per le piccole, salva comunque la disponibilità complessiva di spazio.
10. La sostituzione temporanea ha validità annuale e non comporta il riconoscimento a partecipare al parco per gli anni seguenti con l'attrazione utilizzata temporaneamente e non può essere concessa per più di una volta nell'arco di tre anni.

Art. 22 – Rinunce ed aspettative

1. In caso di rinuncia o aspettativa, la richiesta dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le richieste di aspettativa pervenute oltre tale termine saranno considerate tardive e il titolare dell'attrazione che non partecipa alla manifestazione verrà escluso dal parco anche per l'anno successivo, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati (es. distruzione, danneggiamento grave dell'attrazione o gravi motivi di salute). Il Comune si riserva di effettuare ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.
2. La domanda di rinuncia o aspettativa, purchè nei termini di cui al comma precedente, è consentita per un anno e solo dopo 4 presenze consecutive, partendo dalla prima rinuncia, potrà essere richiesta di nuovo.
3. La mancata partecipazione non giustificata ad un'edizione del Luna park comporta la perdita dei diritti acquisiti.
4. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, la somma versata a titolo di cauzione viene integralmente incamerata.

Art. 23 - Subingresso

1. Il subentro di un'attività di spettacolo viaggiante potrà avvenire a seguito di compravendita, affitto d'azienda, fallimento, donazione e successione.
2. Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Nel caso di decesso o di totale comprovata inabilità al lavoro del proprietario dell'attrazione oppure in caso di cessazione totale o parziale dell'attività, il diritto di partecipazione al parco va riconosciuto al coniuge, agli eredi legittimi, al familiare convivente "more uxorio", purchè subentranti alla gestione dell'attrazione, avendone l'abilitazione a norma delle leggi vigenti.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attrazione per atto tra vivi o a causa di morte determina il riconoscimento dei punteggi maturati a favore dell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.

Art. 24 – Durata e orario

1. La durata del parco è obbligatoria e vincolante per tutti i partecipanti in occasione della festa patronale e della prima domenica antecedente e successiva alla stessa.
2. Solo a seguito di richiesta preventiva e motivata possono essere consentiti il montaggio e/o lo smontaggio anticipato di una o più attrazioni, a condizione che non si arrechino gravi scompensi alla funzionalità del parco.
3. L'orario di funzionamento del Luna Park è stabilito con provvedimento del Sindaco, sulla scorta dei seguenti indirizzi generali:
 - giorni feriali
 - mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,30 apertura facoltativa – divieto di uso di altoparlanti ed emissione di musica;
 - pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (ore 23,00 nei giorni di venerdì e sabato) – apertura facoltativa
 - giorni festivi
 - orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – apertura obbligatoria
4. L'uso degli impianti di diffusione sonora è comunque consentito nel rispetto delle norme stabilite dal Comune di Treviglio con il regolamento in materia di inquinamento acustico e dei limiti contenuti nell'autorizzazione in deroga prevista dallo stesso regolamento.
5. Le attrazioni durante l'orario di apertura del parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.
6. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area del parco.

Art. 25 – Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari al parco i banchi gastronomici, i banchi dolci e/o semi e i banchi crepes.
2. I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente regolamento e comunque la loro collocazione non deve in alcun modo ostacolare la sistemazione delle attrazioni od essere di ingombro ai fini della sicurezza.
3. Non possono essere apportate modifiche al banco né possono essere variate le misure dello stesso senza la preventiva autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Servizio competente.
4. I titolari devono presentare domanda in bollo per la partecipazione al parco nella quale dovrà essere autocertificato il possesso dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di residenza.
5. L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano il commercio su aree pubbliche, con le limitazioni alla vendita riportate nella concessione di suolo pubblico e prima della messa in esercizio dovrà essere presentata la dichiarazione di inizio di attività produttiva ai fini della notifica ai sensi del regolamento comunitario 852/2004.
6. Per la collocazione di tali attività sul parco verranno adottati gli stessi criteri utilizzati per la sistemazione delle attrazioni.
7. La somministrazione di cibi e bevande deve avvenire usando solo stoviglie e posate riutilizzabili o realizzate in materiale completamente biodegradabile, che possono essere conferite con la frazione umida dei rifiuti domestici.

Art. 26 – Condizioni di sicurezza e agibilità del Parco

1. L'agibilità del Parco, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, è dichiarata dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prima del funzionamento a pieno organico corrispondente con la domenica che precede la festa patronale, su specifica richiesta avanzata dal Comitato di cui al precedente art.18.
2. A tal fine il Comitato, dovrà presentare la necessaria documentazione nei termini e con le modalità indicate nel regolamento comunale sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Ad integrazione della documentazione di cui al comma precedente, ogni attrazionista, facendo sempre riferimento al Comitato, dovrà provvedere alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato, dal quale in particolare risulti attestato che presso la struttura/attrazione è stato installato un sistema di messa a terra adeguato alla tipologia e alla potenza dell'impianto elettrico di pertinenza con annessa misurazione e che, a valle del punto di consegna della società erogatrice, è stato installato un dispositivo di protezione a norma delle leggi vigenti.
4. La documentazione di cui al precedente comma dovrà inoltre comprendere anche un piano di sicurezza antincendio indicante le procedure da effettuarsi sia prima dell'inizio della manifestazione che in caso di principio di incendio. Tale piano, redatto da tecnico abilitato, dovrà indicare i nomi dei componenti la squadra di primo intervento individuati tra gli stessi titolari delle attrazioni.
5. Il Comitato, almeno tre giorni prima della domenica antecedente la festa patronale, è tenuto a presentare un piano di emergenza nel quale siano predisposte le misure minime da attuare in caso si verifichi una situazione di emergenza legata al funzionamento del parco.
6. Prima della domenica che precede la festa patronale, le singole attrazioni in possesso di regolare autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, possono esercitare l'attività a condizione che abbiano provveduto a presentare le certificazioni di cui al comma 3 del presente articolo ed ottenuto la licenza di cui all'art.69 del TULPS.

7. Nel periodo di durata obbligatoria del parco a pieno organico, il funzionamento del Luna Park è subordinato alla dichiarazione di agibilità della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e alla verifica di esecuzione delle prescrizioni impartite dalla stessa Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché delle altre prescrizioni che l'Autorità Comunale riterrà di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

8. L'accertamento della mancata rispondenza di una attrazione ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi comporta la revoca della concessione e l'esclusione dal parco del concessionario con l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto abbia già allestito.

9. In assenza del Comitato di cui al precedente art.18 e fatti salvi gli obblighi in capo ad ogni singolo attrazionista, la documentazione e l'assistenza tecnica sarà predisposta a cura del Settore Lavori Pubblici del Comune che potrà affidare specifico incarico a tecnici professionisti esterni. Per il servizio di sicurezza antincendio e piano di emergenza il Comune si avvarrà del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. I costi previsti per quanto indicato al presente comma saranno posti a carico degli operatori come indicato al successivo art.31, comma 7.

Art. 27 – Modalità di svolgimento dell'attività e pulizia dell'area

1. Con appositi atti sono stabiliti:

- a) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
- b) il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;
- c) l'ammontare dei corrispettivi di partecipazione;
- d) ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del parco.

2. Gli esercenti, coordinati dal proprio Comitato se costituito, cureranno la pulizia dell'area del Luna Park alla quale, in caso contrario, provvederà l'Amministrazione Comunale che si rivarrà per il recupero delle spese sulle cauzioni versate da ogni singolo partecipante.

Art. 28 – Carovane di abitazione e cariaggi

1. Le carovane e gli automezzi costituenti abitazioni e cariaggi dei titolari delle attrazioni, indicati nella domanda di concessione, devono trovare collocazione in area che verrà individuata dal Comando di Polizia Locale.

2. Le date di ingresso e di uscita dei mezzi di cui sopra sono stabiliti di anno in anno dal Comando di Polizia Locale.

3. Le carovane adibite ad abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme di igiene. Il suolo circostante deve essere costantemente pulito.

4. Nell'area dove sostano le carovane deve essere collocato un sufficiente numero di contenitori per rifiuti.

5. L'Amministrazione Comunale può autorizzare i partecipanti al parco a permanere nelle aree di sosta (con le attrezzature "cariche") oltre il termine del periodo di funzionamento del parco qualora sussistano valide ragioni (obbligo di frequenza scolastica dei figli degli esercenti; attesa di partecipare a parchi che si aprano in data successiva ecc.) o sopraggiungano cause di forza maggiore. L'autorizzazione può essere rilasciata a seguito di motivata richiesta dell'esercente.

TITOLO IV TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 29 - Disposizioni per l'impiego di animali

1. Nell'ambito del territorio comunale, gli animali di qualunque specie impiegati nell'attività circense e dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

2. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e quindi di sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.

3. Le strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli) dovranno rispettare le speciali disposizioni normative ed ordinanze che disciplinano il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti o che vietano la detenzione di particolari specie.
4. Le belve e gli altri animali appartenenti a specie pericolose, ancorchè mansueti od addomesticati, quando non si esibiscono negli spettacoli, devono sempre essere custoditi in gabbie ermeticamente chiuse a chiave, con sbarre tali da impedire qualsiasi contatto con il pubblico; durante gli spettacoli, la pista del circo e tutte le zone di transito degli animali devono essere completamente isolate dal pubblico con recinzione continua o altra barriera idonea, di adeguata resistenza.
5. Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.
6. In presenza di animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli), l'Amministrazione Comunale richiederà l'intervento delle autorità veterinarie per i controlli di competenza riguardanti sia il loro impiego, la loro alimentazione e alla loro assistenza medica e potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il loro benessere.
7. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, fatta esclusione per i pesci di piccola taglia.

TITOLO V OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 30 - Deposito cauzionale

1. Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, a pena di decadenza della concessione o rigetto della domanda, dovranno produrre una garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale. La polizza dovrà essere fornita dei seguenti requisiti (cumulativi):
 - Nel caso di inadempienze dell'Assegnatario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
 - La cauzione deve essere operativa entro n. 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Comune.
 - L'Assegnatario dovrà reintegrare la cauzione, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del rapporto, valersi in tutto o in parte di essa.
2. Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al 200% dei tributi locali dovuti per l'occupazione richiesta.
3. Tale garanzia dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi derivanti da danneggiamento di impianti ed opere di proprietà dell'Ente conseguenti all'utilizzo dell'area assegnata, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle cordolature, alle eventuali recinzioni dell'area, agli impianti elettrici ed idrici (sia in soprassuolo che in sottosuolo, alle alberature e quant'altro).
4. Il documento originale attestante una delle forme di garanzie previste al comma 1, dovrà essere prodotto all'Ufficio che rilascia la concessione di suolo pubblico.
5. Contestualmente all'assegnazione dell'area nel luogo della manifestazione, sarà redatto, in duplice copia e in contraddittorio, un verbale di presa consegna nel quale dovranno essere riportati eventuali rilievi e/o prescrizioni. Alla scadenza del periodo di occupazione sarà esperito un nuovo controllo, a seguito del quale, se con esito favorevole, sarà restituita la polizza prestata a garanzia e/o la somma depositata.
6. Nella eventualità che in detta sede vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino, anche a seguito della mancata pulizia dell'area, e l'interessato non abbia provveduto

direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, l'Ufficio che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico procederà alla come segue:

- riscossione della polizza fideiussoria e/o assicurativa per l'intero importo o per somme inferiori, commisurate all'entità del danno prodotto, senza preventiva escussione del concessionario debitore, salvo richiesta di ulteriore somma qualora il danno superi l'importo garantito;
- confisca del deposito cauzionale con richiesta di ulteriore somma, qualora il danno superi l'importo depositato.

7. L'Amministrazione Comunale procederà alla riscossione della polizza fideiussoria e/o assicurativa per l'intero importo o trattenere il deposito cauzionale in caso di mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo.

Art. 31 – Tariffa per l'occupazione di aree pubbliche – smaltimento rifiuti – pubblicità - contributo servizi

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico in base alla tariffa, entro i termini e le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.

2. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento del canone di cui al comma precedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Il mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda di partecipazione.

4. E' dovuto inoltre il pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.

5. L'insolvenza relativa ai tributi comunali (TOSAP – TARSUG) riguardante gli anni precedenti è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area (Regolamento TOSAP – art. 6 comma 9 Delibera C.C. n. 23 del 26 marzo 2007).

6. Ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti o posizionamento di cartelloni deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio Comunale al quale gli interessati devono presentare apposita istanza.

7. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori, quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico-sanitari, pubblicitari, spese postali ecc., il cui importo viene definito di anno in anno dalla Giunta Comunale.

8. Per gli eventuali servizi indicati al comma 9 del precedente art.26, l'Amministrazione Comunale richiederà ad ogni operatore un contributo pari ai costi sostenuti.

9. L'insolvenza relativa ai contributi di cui ai precedenti commi 7 e 8 è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area.

TITOLO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento, a qualsiasi titolo commesse, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00, con le procedure previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, oltre alle eventuali sanzioni accessorie o provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso regolamento (revoca della concessione, incameramento parziale o totale della cauzione, esclusione dalla concessione, perdita diritti di anzianità ecc.).

2. Restano salve le sanzioni amministrative previste da leggi speciali nonché l'attivazione di procedimenti penali.

Art. 33 – Rinvio e abrogazione di norme precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L. 18/3/1968 n.337, al R.D. 18/6/1931 n.773 e al D.M. 18/5/2007 ed ogni altra disposizione di legge o di regolamento concernente la materia delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi equestri.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le norme regolamentari comunali riferite alla materia degli spettacoli viaggianti, circhi equestri e luna park già disciplinate dal Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio.